

## TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale così composto:

dott. Girolamo Lanzilotto	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice rel.
dott. Alessandro Nastri	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

### DECRETO

Letta l'istanza (n. ) di - con sede in in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t., per la declaratoria del proprio fallimento, depositata in data 31.3.2014, e la contestuale istanza con la quale chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 15, 8° comma, L. fall., a stipulare un contratto di affitto di azienda con la ;  
visti i documenti allegati ai fascicoli e udita la relazione del Giudice relatore;

### OSSERVA

La ricorrente afferma di avere sede legale in , ma aggiunge che si tratta di un mero recapito ove non vi sono beni o strutture i dipendenti della società in quanto la sede principale è in , dove dal 2006 si svolge l'attività amministrativa e direttiva degli affari, nonché quella organizzativa e di coordinamento dei fattori della produzione.

Reputa il Tribunale che ai fini di decidere sull'istanza cautelare non è essenziale prendere posizione sulla questione della sussistenza della competenza del Tribunale adito; peraltro non vi sono ragioni per ritenere non attendibile quanto esposto in ricorso e documentato in ordine allo svolgimento dell'attività in Terni.

*Cludio Baglioni*



La ricorrente premette che, nonostante lo stato di crisi e il recente scioglimento e messa in liquidazione, continua a possedere e mantenere il proprio avviamento, la propria capacità produttiva, nonché i rapporti con la clientela ed i propri fornitori, le certificazioni di qualità e, soprattutto, il *know how* maturato negli anni, rappresentato dall'esperienza e dalla competenza professionale, tecnica e scientifica acquisita, nondimeno non le è possibile continuare l'attività aziendale che dovrà cessare e sostiene che la sospensione dell'attività produttiva anche per il solo tempo occorrente all'avvio ed al perfezionamento della procedura concorsuale comprometterà irrimediabilmente il valore dell'azienda e le possibilità di successiva ripresa e continuazione della stessa attività perché determinerà l'immediata perdita del portafoglio clienti, i quali sforniti dei prodotti forniti con inderogabile cadenza periodica dalla ricorrente saranno costretti ad approvvigionarsi subito presso altri operatori stipulando nuovi contratti, e comprometterà, altresì, la successiva funzionalità degli impianti e delle attrezzature determinandone il deprezzamento con pregiudizio sia per la massa dei creditori, che dalla futura cessione dell'azienda nella sua piena consistenza e potenzialità potrà ricavare il massimo soddisfacimento, sia per le imprese operanti nell'indotto.

E' evidente che la proposizione del ricorso per autofallimento da parte della ricorrente rende probabile la prossima dichiarazione di fallimento non sembrando sussistere, in base ad una sommaria valutazione della documentazione in atti, i requisiti impeditivi previsti dall'art. 1 L. fall..

Sembra sussistere, quindi, sia il *fumus* della lesione dei diritti di credito vantati nei confronti dell'impresa ricorrente, consistente nella conclamata situazione di decozione e nella prevedibile cessazione di ogni attività collegata alla probabile imminente declaratoria di fallimento e all'impossibilità della società di svolgere *medio tempore* l'attività imprenditoriale in ragione della

elab. P. J. J. J. J.  
2



propria dichiarata incapacità economica e finanziaria, sia il *periculum in mora*, consistente nel conseguente verosimile pregiudizio sia per i creditori, che, in una situazione sussumibile nell'art. 2486 c.c. (che prevede la permanenza dei poteri degli amministratori di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale), stante la sopraggiunta oggettiva impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la messa liquidazione della società (disposta dall'assemblea straordinaria dei soci con verbale in data 31.3.2014), potrebbero vedere, in conseguenza della necessitata inoperatività degli organi amministrativi, irrimediabilmente compromesso sotto vari aspetti il valore patrimoniale e funzionale dell'azienda (si pensi al portafoglio clienti) e probabilmente la sua stessa possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale, quantomeno con la stessa, attuale, capacità e forza di penetrazione del mercato, sia per i dipendenti della società, che potrebbero vedere messa in discussione radicalmente la loro possibilità di salvaguardare il rapporto di lavoro (garantita invece nel caso di affitto di azienda se si consideri la regola che rende impossibile derogare gli obblighi previsti dall'art. 2112 c.c., se non ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, ovvero del comma 5, l. n. 428/1990 all'interno delle trattative con le organizzazioni sindacali, e di disapplicare gli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva del Consiglio 12.3.2001, 2001/23/CEE, in caso di prosecuzione dell'attività: cfr. Corte Giust. 11.6.2009, causa C – 561/07, in Guida del lavoro 2009, n. 27 pag. 12), sia, sotto il piano sociale, per le imprese che lavorano nell'indotto (e dei relativi livelli occupazionali), che potrebbero vedere diminuite o annullare le loro commesse.

La richiesta di autorizzazione alla stipula del contratto di affitto di azienda da parte della ricorrente con \_\_\_\_\_ permette invece di attuare pienamente il *fenomeno circolatorio* dell'azienda, quale mezzo di conservazione temporanea (o anche definitiva) dei valori di funzionamento con preservazione dell'impresa (intesa come mezzo organizzativo o sede di

*Antonio*



esercizio del diritto del lavoro e di connesse forme di espressione della personalità del lavoratore), perché consente: a) di mantenere attiva l'impresa (anche in modo da non privare i lavoratori dei diritti che l'ordinamento comunitario gli conferisce) senza soluzione di continuità nonostante l'impossibilità dell'esercizio provvisorio per mancanza di liquidità sufficiente a garantire il ciclo produttivo e il probabile fallimento, e conseguentemente inalterata l'attività produttiva e la forza lavoro occupata, nell'ottica culturale di socializzazione del diritto concorsuale - sottesa a tutta la recente normativa in materia concorsuale, destinata al superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi -, per cui la realizzazione dell'attivo, senza la previsione di un programma di risanamento caratterizzato da un giusto equilibrio (c.d. riorganizzazione dell'impresa ancorché nell'ambito di una crisi irreversibile), seppure posta a garanzia di situazioni giuridiche soggettive, è destinata, con sua funzione tipica tradizionale di mera liquidazione dei beni del cedente, a distuggere più risorse di quelle che è in grado di liberare; b) di spostare nel contempo il rischio di impresa durante la fase dell'istruttoria prefallimentare (ed eventualmente anche durante la procedura fallimentare) sull'affittuario (soggetto attivo e dinamico in grado di fornire nuove garanzie patrimoniali per i nuovi fornitori così da ricreare l'equilibrio finanziario alterato e mantenere l'originaria destinazione dei mezzi) con beneficio da parte della ricorrente ed eventualmente della procedura fallimentare, consistente nella percezione dei canoni di affitto e di conservazione, attraverso il temporaneo godimento del complesso organizzato, dei valori di funzionamento dell'azienda con lo scopo di una più proficua attuazione della definitiva vicenda traslativa; sembra invece decisamente da escludere la prospettiva della successiva futura ricollocazione competitiva dell'impresa sul mercato, all'esito di un monitoraggio dinamico, come prospettato dalla stessa ricorrente, perché incompatibile con la

*Aut. B. P. M.*



(permanente) finalità essenzialmente liquidatoria del fallimento del cedente, a differenza del concordato preventivo, benché nell'ottica flessibile di risanamento aziendale sopra descritta.

Pertanto, la misura cautelare atipica, chiesta *inaudita altera parte*, sembra idonea a perseguire l'obiettivo di assicurare l'effettività della ottimale liquidazione concorsuale conseguente alla dichiarazione di fallimento.

Va aggiunto che in base all'esame del documento contrattuale in visione, che dovrà essere sottoscritto, i rischi dell'operazione per i creditori sembrano essere scongiurati, sia per i creditori, sia per i dipendenti, sotto diversi profili, vale a dire: a) dal capitale sociale di € 300.000,00, di cui risulta essere dotata la *newco* affittuaria, al quale sembra aggiungersi la (per vero) più fiabile garanzia costituita dall'impegno dei soci di aumentarlo fino ad € 1.000.000,00; b) dalla previsione della disponibilità ad adeguare il contratto in base alle indicazioni degli organi fallimentari, e ciò anche con riferimento al canone annuo, fissato al momento in € 60.000,00, oltre i.v.a., come da perizia giurata di cui si preannuncia il deposito (ma non ancora depositata); c) dalla previsione di una polizza fideiussoria e/o assicurativa rilasciata da primaria società autorizzata in conformità a legge; d) dalla previsione della durata triennale non tacitamente rinnovabile, salvo il diritto di recesso ex art. 79 L. fall., e della rinuncia, da parte dell'affittuaria, di richiedere qualsiasi indennizzo nel caso in cui, a seguito del fallimento, la curatela dichiarasse di sciogliersi dal contratto (ed è questo il momento centrale in cui i creditori, gli unici legittimati a farlo, potranno valutare *ex post* l'effettiva convenienza dell'operazione); e) dalla previsione dell'obbligo dell'affittuaria di conservazione dell'integrità e dell'efficienza dell'azienda affittata con onere di manutenzione ordinaria e straordinaria e con potere di controllo da parte degli organi della procedura concorsuale; f) dall'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali nella

*elaborato*



misura da negoziare con le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, l. n. 428/1990.

In ragione della necessità di evitare il paventato pregiudizio irreparabile nell'attesa della dichiarazione della pronuncia di fallimento della ricorrente e stante l'insussistenza di soggetti legittimati a contraddire, atteso l'inserimento dell'istanza nell'ambito della procedura di autofallimento, si può provvedere senza alcuna formalità. Tuttavia l'autorizzazione va sottoposta, a garanzia dei creditori, ad una duplice condizione, la prima sospensiva, costituita dal preventivo deposito in cancelleria della perizia giurata sul valore di affitto e di polizza fideiussoria e/o assicurativa rilasciata da primaria società autorizzata in conformità a legge o di libretto di deposito vincolato all'ordine del Giudice delegato portante una somma corrispondente ad 18 mensilità di affitto, con facoltà del Tribunale di revocare immediatamente l'autorizzazione in mancanza di essenziali requisiti di affidabilità, la seconda risolutiva, vale a dire la mancata conferma del contratto da parte degli organi della procedura fallimentare, unici realmente legittimati a contraddire e valutate nel merito, previa consulenza di stima e valutazione del piano di prosecuzione dell'affittuario, se l'operazione prospettata dalla ricorrente possa determinare di fatto una velata espropriazione delle ragioni creditorie con attuazione di una sostanziale compressione della garanzia patrimoniale.

P.Q.M.

visto l'art. 15, 8° comma, L. fall;

accoglie il ricorso e per l'effetto autorizza la stipulazione del contratto di affitto di azienda tra la

ricorrente

- con

in persona del liquidatore e l.r.p.t. e

con sede

in persona del l.r.p.t., in conformità alla bozza allegata al ricorso,

*Christina*  
6



condizionandola: a) sospensivamente al preventivo deposito in cancelleria di perizia giurata sul valore di affitto e di polizza fideiussoria e/o assicurativa rilasciata da primaria società autorizzata in conformità a legge ovvero di libretto di deposito vincolato all'ordine del Giudice delegato portante una somma corrispondente ad 18 mensilità di affitto, con facoltà del Tribunale di revocare immediatamente l'autorizzazione in mancanza di essenziali requisiti di affidabilità e b) risolutivamente alla mancata conferma del contratto da parte degli organi della procedura fallimentare.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2014.

Il Giudice rel.  
*[Signature]*

Il Presidente  
*[Signature]*

IL CASO.it

Stampa in cancelleria  
17 APR. 2014  
CANCELLERIA  
*[Signature]*

